



REGIONE
SICILIANA



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CEFPAS

1. In generale.

Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS è stato istituito con la legge regionale siciliana 3 novembre 1993, n. 30. E' un ente pubblico strumentale della Regione siciliana, con sede in Caltanissetta, via Mulè n.1, ed ha come principale finalità istituzionale quella di provvedere alla formazione permanente e all'aggiornamento degli operatori socio-sanitari del personale del servizio sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge istitutiva.

Al personale in servizio presso il CEFPAS si applica il contratto collettivo nazionale del comparto "Sanità".

Il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce il codice di comportamento del CEFPAS deriva innanzitutto dall' art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art 1, comma 44, della Legge 06/11/2012, n. 190. Esso prevede la definizione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Lo stesso art. 54, al comma 5, aggiunge che ciascuna Pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento generale.

Con il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, entrato in vigore in data 19/06/2013, è stato emanato il nuovo Codice generale di comportamento del dipendenti pubblici, le cui disposizioni devono essere integrate e specificate dai Codici di comportamento adottati dalla singole Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto sopra specificato.

Successivamente, la CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC), con deliberazione n. 75/2013 ha emanato le Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni, fornendo le indicazioni relative al contenuto dei codici stessi oltre alla procedura da seguire per la loro adozione.

Sulla base di quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 della CIVIT, l'adozione del Codice di comportamento da parte delle Amministrazioni rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

Il Codice di comportamento del CEFPAS è stato adottato con deliberazione del Direttore del Centro 4 agosto 2014, n. 521, su proposta e con il parere favorevole del direttore amministrativo, quest'ultimo anche nella qualità di Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Codice si suddivide in n. 17 articoli, che seguono la sistematica del succitato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante

“Regolamento ... codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165”.

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale;

Art. 2 – Ambito di applicazione;

Art. 3 – Principi generali;

Art.4 – Regali, compensi e altre utilità;

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;

Art.6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse e incarichi ai dipendenti;

Art. 7 – Obbligo di astensione;

Art. 8 – Prevenzione della corruzione;

Art.9 – Trasparenza e tracciabilità;

Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati;

Art. 11 – Comportamento in servizio;

Art. 12 – Rapporti con il pubblico;

Art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti;

Art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali;

Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative;

Art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice;

Art. 17 – Disposizioni finali e abrogazioni.

2. I singoli articoli.

L’articolo 1 (*disposizioni di carattere generale*) contiene i principali generali enunciati nell’art. 3 del D.P.R. n. 62/2013, dichiarando esplicitamente che il Codice di comportamento del personale del CEFPAS è adottato in base al contenuto del regolamento “tipo” emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le cui previsioni trovano, anche per espresso rinvio, integrale applicazione.

L’articolo 2 (*ambito di applicazione*) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, applicato ai dipendenti del CEFPAS, a tempo indeterminato e determinato, estendendo gli obblighi di condotta in esso previsti, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti dell’Ente.

L’articolo 3 (*principi generali*) riporta i principali doveri incombenti sui dipendenti del Centro in quanto svolgono attività nell’interesse pubblico, al servizio degli utenti e dei cittadini, richiamando il dovere di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, e il divieto di abuso della posizione e dei poteri che può esercitare.

L’articolo 4 (*regali, compensi e altre utilità*) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall’art. 4 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità della pubblica Amministrazione (CIVIT) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, approvate con la predetta delibera n. 75/2013. In particolare, fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo (restituzione o devoluzione a fini istituzionali) da parte del Centro dei regali e altre utilità ricevuti al di fuori dei casi consentiti, e fissa in via orientativa cosa si intendono per regali e altre utilità di modico valore.

L’articolo 5 (*partecipazione ad associazioni e organizzazioni*) richiama le regole generali enunciate dall’art. 5 del D.P.R. n. 62/2013, definendo la procedura ed i tempi di comunicazione dell’adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni.

L'articolo 6 (*comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e incarichi del dipendente*) definisce i termini e le modalità di comunicazione degli interessi e dei conflitti di interesse.

L'articolo 7 (*obbligo di astensione*) determina le circostanze in cui il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possono coinvolgere interessi propri o di suoi parenti, nonché la procedura per la comunicazione delle fattispecie di obbligo di astensione e delle relative ragioni al Responsabile dell'Unità di appartenenza.

L'articolo 8 (*prevenzione della corruzione*) contiene il rinvio alle previsioni del piano di Prevenzione della corruzione ed esplicita gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Cefpas.

L'articolo 9 (*trasparenza e tracciabilità*) introduce disposizioni specifiche alle regole generali enunciate dall'art. 9 del D.P.R. n. 62/2013 in materia di tracciabilità e trasparenza, volte a favorire anche un comportamento collaborativo da parte dei dipendenti.

L'articolo 10 (*comportamento nei rapporti privati*) ribadisce i doveri di riservatezza del pubblico dipendente nelle relazioni extralavorative, e detta disposizioni relativamente ai rapporti con gli organi di informazione.

L'articolo 11 (*comportamento in servizio*) contiene norme riguardanti il comportamento da tenere in servizio, che mirano anche ad instaurare un clima collaborativo all'interno dell'Ente ed a disciplinare l'utilizzo delle strumentazioni di servizio in modo consono e appropriato alla loro funzione.

L'articolo 12 (*rapporti con l'utenza*): prescrive norme di comportamento in servizio finalizzate a garantire correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti del pubblico.

L'articolo 13 (*disposizioni particolari per i dirigenti*): introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 13 DPR n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla CIVIT. In particolare definisce la procedura da seguire per l'acquisizione delle comunicazioni e dichiarazioni da rendere da parte dei Dirigente dell'Ente, ivi compresi i Direttori di area e lo stesso Direttore del Centro. Contempla, poi, le norme di comportamento che i Dirigenti e i Responsabili devono osservare in servizio, specificando l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità da parte dei propri dipendenti.

L'articolo 14 (*contratti ed altri atti negoziali*) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 6, comma 2, del DPR n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate della CIVIT con particolare riferimento al comportamento del personale in occasione di procedure di gara e appalto.

L'articolo 15 (*vigilanza, monitoraggio e attività formative*) specifica i responsabili interni che devono vigilare sull'osservanza delle norme del Codice. Contiene un esplicito rinvio alle norme nazionali vigenti e dà rilievo all'attività formativa in materia di trasparenza e integrità da destinare al personale dell'Ente.

L'articolo 16 (*responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice*) riprende, specificando ulteriormente, le responsabilità conseguenti alla violazione degli obblighi previsti dal codice, che integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

L'articolo 17 (*disposizioni finali*) detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione del codice, prevedendone la più ampia diffusione, a cominciare dal sito web istituzionale del Centro.

3. Procedura di adozione del Codice

In merito alla procedura di adozione del Codice si è tenuto conto di quanto previsto nella deliberazione ex CIVIT – ora ANAC - n. 75/2013, laddove si invita ad effettuare una consultazione

di soggetti interni ed esterni all' Amministrazione. A tal fine è stata disposta una procedura aperta di partecipazione pubblica, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001.

In particolare con nota 06/08/2014, n. 7854 è stata formalmente trasmessa copia della deliberazione del Direttore del Centro 04/08/2014, n. 521 recante "Approvazione del "Codice di comportamento del CEFPAS" e dello stesso Codice all'OIV, ai componenti della RSU e ai componenti dell'UPD, fissando apposito termine (20 agosto 2014) per la formulazione di eventuali proposte od osservazioni. Inoltre, con mail datata 6/08/2014 si è provveduto ad informare tutto il personale del centro fissando il medesimo termine per la formulazione di eventuali proposte od osservazioni. Poiché per problemi tecnici del sistema di posta elettronica detta mail non è recapitata ai destinatari/dipendenti del Centro, con successiva mail del 26/08/2014 si è provveduto a inoltrare nuovamente il Codice in argomento, fissando al 1° settembre 2014 il nuovo termine per la formulazione di eventuali proposte od osservazioni, esclusivamente per i dipendenti del CEFPAS.

Al fine di dare ampia visibilità il suddetto Codice è stato poi inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente nel sito del CEFPAS, per poter ricevere indicazioni, proposte e suggerimenti.

E' stato quindi accertato che entro i termini fissati non sono pervenute osservazioni da parte di singoli dipendenti, né da parte di altri soggetti interessati e che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ha reso parere favorevole sul Codice in esame in data 27 agosto 2014, atteso che lo stesso è risultato conforme a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT ora ANAC.

Caltanissetta, 17 settembre 2014

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Avv. Gianluigi M. Amico

